

Per l'Ocse l'Italia seconda per le franchigie di esenzione. Interventi da pianificare

Tax planning sulle donazioni

Non perdono il beneficio i lasciti effettuati in vita

DI MARIO TENORE
E LUCA VALDAMERI

L'Italia è seconda al mondo per franchigie di esenzione nel caso di successioni e le donazioni in vita non scalfiscono il beneficio. Il dato che emerge dal report Ocse pubblicato lo scorso 11 maggio dal titolo «Inheritance Taxation in Oecd Countries» (si veda *ItaliaOggi* del 12/5/21) è ancor più rilevante se si considera il recente arresto della suprema corte di cassazione (sez. trib) del 20 ottobre 2020, n.22738 con cui è stato escluso che le donazioni in vita possano erodere le franchigie di non imponibilità (cd. principio del cumulo del donatum con il relictum). Con tale pronuncia, la suprema corte di cassazione aveva infatti confermato un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui l'art. 8, comma 4, del dlgs 346/1990 deve ritenersi tacitamente abrogato stante la soppressione della progressività dell'imposta ad opera della legge 342/2000 e pertanto, all'apertura della successione, le donazioni in vita effettuate dal defunto agli eredi non si cumulano con l'importo della franchigia. Secondo il report Ocse, molte giurisdizioni prevedono l'esenzione per i trasferimenti mortis causa in favore del coniuge (es. gli Stati Uniti o il Regno Unito) e in favore dei figli. L'Italia è tra gli stati che invece assoggettano a tassazione tale tipologia di trasferimenti, ma figura comunque tra quelli nei quali è prevista una franchigia più alta. In particolare è seconda dopo la Corea per i primi trasferimenti e seconda dopo gli Stati Uniti per i trasferimenti in favore dei figli (pur se l'amministrazione Biden sta pensando di rimodulare e ridurre l'attuale franchigia). Alla luce di quanto precede, può ritenersi pertanto che le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte nell'ordinanza 22738/2020 abbiano un peso ancor maggior in quanto pongono l'Italia su un piano di assoluta competitività a livello internazionale. Peraltro, sempre a questo proposito, non può sottacersi l'esclusione dall'ambito di applicazione del regime dell'imposta sulle successioni e donazioni prevista dal regime dei neo residenti (di cui il report Ocse non parla) che contribuisce a rendere l'Italia una giurisdizione di assoluto interesse per la pianificazione dei grandi patrimoni personali anche in ottica successoria. Non è escluso che, prendendo spunto dalle raccomandazioni Ocse, molti governi nazionali (incluso quello italiano) possano rivedere l'imposizione successoria per la quale è necessaria un'attenta pianificazione.

IL CENTRAL WITHOLDING AGREEMENT CONSENTE RISPARMI DI IMPOSTA

Artisti in tour Usa, contratto sulla tassazione

Negli Usa gli artisti firmano un contratto con le Entrate per la loro tassazione. Il punto di partenza, ai fini della determinazione del regime d'imposta da applicare, è stabilire se l'artista o l'atleta sia un soggetto residente, resident alien, o non residente, nonresident alien, per il fisco statunitense. La distinzione è fondamentale, atteso che i primi, al pari dei cittadini americani, sono soggetti a tassazione su tutti i loro redditi ovunque prodotti (c.d. principio del world-wide income). I secondi, invece, sono tassati soltanto sul reddito di fonte statunitense. Ai sensi del codice statunitense una persona fisica che non sia cittadino, può acquistare la residenza fiscale negli Stati Uniti se: a) risulti in possesso di un permesso di soggiorno permanente, la c.d. green card, oppure b) sia presente negli Stati Uniti per almeno 31 giorni, nel corso dell'anno solare o almeno 183 giorni nel corso di quell'anno e dei due precedenti. I cittadini e residenti sono tassati, a livello federale, con un'imposta progressiva a sca-

glioni di reddito (dal 10% al 37%). Gli atleti ed artisti non residenti, invece, sono tassati con un'imposta fissa del 30% sul reddito lordo, connesso allo svolgimento della loro attività negli Usa, salvo che non abbiano sottoscritto un Central Withholding Agreement (CWA), mediante il modello 13930. Il CWA è un contratto tra l'agenzia delle entrate americana (IRS), l'artista o l'atleta, e il withholding agent, ossia un sostituto d'imposta. Quest'ultimo può essere un commercialista, consulente, un avvocato o un soggetto terzo non collegato al richiedente o ad alcuna attività commerciale di quest'ultimo. Il CWA dev'essere inviato almeno 45 giorni prima del primo evento, nel caso siano più d'uno, a cui il soggetto prenderà parte. La richiesta deve contenere l'indicazione delle date degli eventi, una descrizione dettagliata della performance che si andrà a svolgere, i contratti e lettere d'intento sottoscritti, eventuali contratti o accordi di sponsorizzazione, sfruttamento d'immagine e merchandising.

È richiesta inoltre la presentazione non solo del budget stanziato per la permanenza negli Stati Uniti, ma anche di un elenco dettagliato di tutte le spese che verranno sostenute in relazione all'evento, in gergo le accountable plan rules. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia sottoscritto degli accordi CWA nei sei anni precedenti all'attuale richiesta, essi, insieme alle rispettive dichiarazioni dei redditi, devono essere allegate alla documentazione da sottoporre all'IRS. In ultimo, egli deve impegnarsi a presentare la dichiarazione dei redditi entro i limiti di legge, tramite i modelli 1040NR o 1040NR-EZ. Dal 1° ottobre del 2018 è stata introdotta una soglia minima di reddito per poter accedere all'accordo: \$ 10.000. Limite che è stato temporaneamente rimosso nelle scorse settimane. Se approvato, il CWA sottoporrà il reddito netto ad un'aliquota pari a quella che verrebbe applicata ad un soggetto residente.

Francesco Rizzo Marullo

—© Riproduzione riservata—



Estate, un mare di novità tra riforme, cartelle e superbonus...

| | | | |
|--|---|--|--|
|  Alessandro AMITRANO <small>[M5S] COMMISSIONE LAVORO CAMERA DEI DEPUTATI</small> |  Maria Teresa BALDINI <small>[FI] COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CAMERA DEI DEPUTATI</small> |  Silvia COVOLO <small>[LEGA] COMMISSIONE FINANZE CAMERA DEI DEPUTATI</small> |  Sara MORETTO <small>[IV] COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CAMERA DEI DEPUTATI</small> |
|  Mario CHIAPPUELLA <small>DELEGATO CASSA ODCEC MASSA CARRARA</small> | |  Paolo LONGONI <small>CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE CNPR</small> | |

MODERA: Giovanni LUCIANELLI - DIRETTORE "RAGIONIERI & PREVIDENZA"

CI VEDIAMO LUNEDÌ 17 MAGGIO ORE 12,00

SULLE PAGINE FACEBOOK: ANC Associazione Nazionale Commercialisti • L'esperto contabile • Previdenza TV • Ragionieri e Previdenza • UGRG
 SUI GRUPPI PRIVATI FACEBOOK: Il commercialista rivista • Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Italiani • Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti all'Albo • Cultura fiscale e... dintorni!!!

| | |
|--|--|
| IN TV martedì 18 MAGGIO ore 21,30 TeleAmbiente (Canale 78 Digitale Terrestre Lazio, Umbria, Grosseto, Siena) | IN TV martedì 18 MAGGIO ore 22,30 PrimaTV (Canale 68 Digitale Terrestre Nazionale libtv (tasto rosso)) |
| IN TV sabato 22 MAGGIO ore 21,00 Canale 16 del DTT in provincia di Brescia, Cremona, Cuneo e Mantova Canale 197 del DTT per la provincia di Bergamo. | IN TV giovedì 20 MAGGIO ore 19,45 Canale Nazionale 254 |

SCAMBIO INFO

Aumentano i paesi partecipanti

DI ALESSIA LORENZINI

Scambio automatico di informazioni su conti finanziari, modificati gli elenchi dei paesi oggetto di comunicazione e partecipanti, che diventano rispettivamente 79 e 112. Il decreto 26 aprile 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2021, ha modificato gli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, che contengono gli elenchi delle giurisdizioni oggetto di comunicazione e delle giurisdizioni partecipanti, in attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE. Tra i 79 paesi a cui l'Italia fornirà informazioni dal 2021 per il 2020, si aggiungono Curaçao e Perù. Anche le giurisdizioni partecipanti, ciò quelle che forniranno informazioni all'Italia, oggetto del secondo elenco, sono aumentate da 110 a 112, con l'aggiunta di Nuova Caledonia e Perù.

—Riproduzione riservata—